

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. Base giuridica

La misura è disciplinata dall'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013.

Ai fini attuativi è necessario tenere conto delle pertinenti norme comuni applicabili al FEASR e in particolare delle disposizioni normative contenute:

- nel Reg. (UE) 1303 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. (UE) N. 1306 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione;
- nel Reg. di esecuzione N. 808/2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- nel Reg. di esecuzione N. 809/2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La selvicoltura costituisce una parte integrante della politica di sviluppo rurale dell'UE e contribuisce alla realizzazione di alcuni dei più importanti obiettivi ambientali, sociali ed economici di tale politica. Le foreste, infatti, rappresentano una parte importante delle risorse naturali e svolgono un ruolo chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, nel sequestro del carbonio, nel mantenimento della biodiversità, offrendo contemporaneamente servizi ecosistemici e la possibilità di svolgere attività ricreative, tutti elementi che costituiscono obiettivi della politica di sviluppo rurale.

Le foreste toscane sono un ecosistema ad elevata biodiversità specialmente vegetale, in genere più elevata rispetto alle altre regioni d'Europa, e insieme con il resto di quelle italiane presentano i due terzi del patrimonio floristico arboreo europeo. Ne deriva la necessità improrogabile che nel nostro paese sia profuso un particolare impegno nella salvaguardia della diversità biologica, assicurando ai boschi condizioni ottimali, favorendo la diversificazione floristica e l'incremento di biomassa, migliorando e/o ripristinando il loro stato di conservazione e la loro capacità di rinnovazione e controllando, attraverso opportuni programmi di monitoraggio, le condizioni strutturali e funzionali del bosco. Come ricordato nell'analisi SWOT, tutto ciò è confermato dal fatto che il 20% della superficie forestale regionale rientra nelle zone Natura 2000, incidendo fortemente sulle caratteristiche e sulla conservazione di tali aree.

Come evidenziato nella SWOT, le foreste sono un elemento fondante del territorio e dell'economia toscana, rappresentando più del 50% della superficie regionale e considerato lo spiccato ruolo multifunzionale (vedi tabella Tabella 8.2.7.2.1 – Valore Economico Totale dei boschi toscani suddiviso per funzione). Basta ricordare che le foreste toscane assorbono in media circa un terzo di tutta la CO₂ prodotta a livello regionale e che la Toscana è la regione italiana con la maggiore quantità di carbonio fissato nella vegetazione e nei suoli forestali (vedi il già citato Box 4.1.1.2: Foreste e ciclo del carbonio).

Non è poi da dimenticare che, grazie alla loro elevata estensione e al basso grado di utilizzazione della provvigione (si stima un'utilizzazione di circa il 40% dell'incremento medio annuo dei boschi), i boschi toscani risultano particolarmente vocati alla produzione di assortimenti da destinare alla produzione di energia. Inoltre, essendo fondamentalmente localizzati in montagna (54,8% della superficie forestale totale), i boschi hanno un ruolo fondamentale nella protezione del suolo e delle aree di pianura dal dissesto idrogeologico.

Partendo da questi presupposti, gli investimenti per lo sviluppo delle aree boscate, la protezione delle foreste e l'innovazione dei prodotti forestali e, in generale, l'esecuzione delle attività selvicolturali in un'ottica di gestione forestale sostenibile e di tutela attiva del patrimonio forestale (sancite dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana"), rappresentano lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, e sono funzionali alla crescita delle aree rurali e dell'intera regione. Quindi, gli interventi previsti garantiscono nel lungo termine la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali e contribuiscono:

- alla tutela e conservazione del paesaggio;
- al miglioramento della produzione dei prodotti secondari del bosco e alla diversificazione economica delle aziende;
- al rafforzamento della filiera forestale (legno ed energia) e della sua base produttiva;
- ad aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- al potenziale di crescita delle aree rurali.

La protezione delle foreste dalle cause di deperimento (incendi e fitopatie - vedi Box 8.2.7.2.1: Statistiche incendi boschivi), infine, incide positivamente sull'aumento della capacità di assorbimento della CO₂ e in generale sul contenimento delle emissioni di gas clima-alteranti (vedi Tabella 8.2.7.2.2 – Emissioni di gas clima-alteranti in Toscana nei mesi di luglio e agosto; vedi Tabella 8.2.7.2.3: Avversità già presenti e controllate attraverso reti di monitoraggio).

La misura vuole anche garantire la conservazione della biodiversità forestale agendo a diversi livelli (di ecosistemi, di specie e di patrimonio genetico delle specie) e sulle loro interazioni. Particolarmente importanti a tal fine tra le attività previste sono:

- la prevenzione dell'azione distruttiva degli incendi;
- l'adozione di criteri per la gestione selvicolturale sostenibile in grado di sostenere la diversità ecosistemica e di mitigare l'impatto delle attività di prelievo delle biomasse sui singoli ecosistemi e microhabitat;
- gli investimenti per la prevenzione, con tecniche naturali, di invasioni epidemiche di parassiti;
- la rinaturalizzazione di foreste di origine artificiale.

Tutto ciò acquista maggior rilevanza se si considera che molte aziende agricole sono anche proprietarie di foreste, soprattutto di unità forestali minori, che coniugano l'attività agricola con l'attività forestale ottenendo una fonte di reddito supplementare.

La misura contribuisce, prioritariamente, al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

- 6, Migliorare la competitività delle filiere agroalimentari e forestali e sviluppare l'aggregazione e l'integrazione;
- 11, Tutelare la biodiversità, il paesaggio e le foreste;
- 13, Proteggere il territorio agrario e forestale da fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni e processi di desertificazione;
- 14, Incrementare la diversificazione delle fonti energetiche e il risparmio energetico;
- 15, Promuovere strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

e, in modo indiretto, le necessità evidenziate dai fabbisogni:

- 4, Migliorare la competitività e l'efficienza delle aziende nonché il livello qualitativo della produzione;
- 5, Ampliare la diversificazione delle attività svolte dalle aziende agricole;
- 7, Incrementare le nuove imprese gestite da giovani agricoltori e favorire il ricambio generazionale;
- 12, Miglioramento della gestione e tutela delle risorse idriche.

La misura contribuisce, direttamente, al raggiungimento degli obiettivi delle seguenti Focus Area:

- 3.A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- 4A - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4.C - Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
- 5.E - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Inoltre, la misura con le sue tipologie di intervento produce degli effetti che, indirettamente, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi delle F.A.:

- 2.B - Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;
- 4.B - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

Per quanto riguarda i temi trasversali, la misura contribuisce al rispetto dell'obbligo di destinare almeno il 30% dei fondi di sviluppo rurale alle misure ambientali e a quelle relative al clima, e in particolare alle seguenti tematiche trasversali:

- "Ambiente", attraverso la valorizzazione del ruolo positivo che le attività forestali esercitano nella protezione del suolo, nella tutela delle risorse idriche, nel mantenimento e nell'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, nella tutela della biodiversità, nella conservazione del paesaggio;

- "Cambiamento climatico", attenuando gli effetti negativi che i cambiamenti climatici determinano sul territorio rurale, e in particolare favorendo con l'esecuzione degli interventi previsti: l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili; l'incremento della cattura del "carbonio" nella biomassa forestale; il monitoraggio e la prevenzione dei danni da incendi, fitopatie e altre calamità naturali, al fine di preservare il carbonio già fissato nella vegetazione e nei suoli forestali e ridurre l'erosione; l'aumento della resilienza degli ecosistemi forestali;

- "Innovazione": in quanto gli interventi della sottomisura 8.6 concorrono a migliorare la competitività delle filiere produttive (anche attraverso lo strumento della progettazione integrata sia a livello di filiera che territoriale), ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dei processi produttivi e, infine a migliorare la qualità dei prodotti legnosi e non legnosi. La misura, inoltre, concorre a favorire l'innovazione di processo attraverso l'introduzione di nuove tecnologie oppure agendo sulla organizzazione e gestione degli stessi processi.

La misura contribuisce principalmente al perseguimento degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia ambientale e di lotta al cambiamento climatico (Rio de Janeiro '92, Helsinki '93, Kyoto '97, Lisbona '98, Vienna 2003), contribuendo all'aumento dello stoccaggio ed assorbimento del carbonio, alla riduzione dell'uso dei combustibili fossili, alla riduzione del consumo di prodotti derivanti da materie prime non rinnovabili, all'aumento della biodiversità, alla differenziazione degli habitat naturali, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro in generale.

La misura contribuisce al raggiungimento della Priorità Europa 2020 "crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva", ed in particolare delle seguenti iniziative faro:

- "un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse";
- "una politica industriale per l'era della globalizzazione".

Per quanto riguarda la Strategia dell'UE per le foreste, la misura contribuisce a raggiungere principalmente gli obiettivi delle seguenti Aree prioritarie individuate:

3.3.1. Sostenere le comunità rurali e urbane

3.3.2. Migliorare la competitività e la sostenibilità delle industrie forestali dell'UE, della bioenergia e dell'economia verde in generale

3.3.3. Le foreste e i cambiamenti climatici

3.3.4. Proteggere le foreste e migliorare i servizi ecosistemici;

3.3.6. Prodotti forestali nuovi e innovativi che generano valore aggiunto.

In coerenza con il Position Paper la misura concorre al raggiungimento delle seguenti Priorità di Finanziamento:

- "2.1 - Sviluppare un ambiente favorevole all'innovazione delle imprese";
- "2.2 - Realizzare infrastrutture performanti e assicurare una gestione efficiente delle risorse naturali".

Con riferimento all'Accordo di Partenariato la misura concorre al raggiungimento principalmente dei seguenti Obiettivi Tematici:

- n. 4 "sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio;
- n. 5 "promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione del rischio;
- n. 6 "tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse".

La misura concorre comunque, anche se in modo minore, anche al raggiungimento principalmente del seguente Obiettivo Tematico:

- n. 3 "promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura".

Relativamente alla politica forestale nazionale e all'attuazione degli indirizzi strategici per il settore forestale nazionale, definiti nel Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF), la misura contribuisce all'Obiettivo generale "Incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio, contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali", e principalmente dei seguenti Obiettivi prioritari:

- A. Sviluppare un'economia forestale efficiente e innovativa;
- B. Tutelare il territorio e l'ambiente;
- C. Garantire le prestazioni d'interesse pubblico e sociale

A livello regionale, la misura è pienamente in linea con gli obiettivi principali previsti sia dalla Legge forestale regionale (L.R. 39/00) e dagli atti di programmazione regionale (PRAF) che risultano particolarmente significativi ai fini della gestione forestale sostenibile.

Nel dettaglio, contribuisce a raggiungere principalmente i seguenti obiettivi generali del PRAF :

1. Miglioramento della competitività del sistema agricolo, forestale, agroalimentare mediante l'ammodernamento, l'innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture;
 2. Valorizzazione degli usi sostenibili del territorio rurale e conservazione della biodiversità agraria e forestale;
 3. Valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale;
- e degli obiettivi specifici ad essi collegati (ad es. 1.3 Migliorare e ammodernare le strutture e le infrastrutture aziendali e interaziendali; 1.4 Difendere le colture agro-forestali e gli allevamenti dalle avversità e dalle calamità naturali; 1.8 Rafforzare la filiera foresta – legno; 2.5 Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti; 2.7 Tutelare l'ambiente; 2.8 Promuovere l'uso sociale del bosco e delle attività agricole; 3.2 Valorizzare il patrimonio agricolo forestale regionale).

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, meglio dettagliati nei paragrafi successivi, si prevede l'attivazione delle seguenti sottomisure:

- 8.3 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;
- 8.4 Sostegno per il ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;
- 8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- 8.6 Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste.

Definizione di bosco (foresta) e di "altre superfici boschive":

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 (definizioni) del Reg. (UE) n. 1305/2013 alla lettera r), la Regione Toscana ai fini del presente PSR applica la definizione prevista nell'articolo 3 della Legge Forestale della Toscana (L.R. 39/2000 e s.m.i.).

Infatti, utilizzando come riferimento per l'applicazione delle misure del presente PSR una definizione diversa da quella prevista dalla L.R. 39/00, si determinerebbe uno scollamento normativo che porterebbe a far sì che una stessa area sia considerata in modo differente in funzione degli scopi e delle norme di riferimento. Ciò avrebbe riflessi negativi anche nell'applicazione di eventuali sanzioni per interventi

eseguiti in difformità alle norme citate.

Inoltre, l'impostazione della definizione di bosco sancita nella L.R. 39/00 nasce anche dalla peculiarità del territorio e del paesaggio toscano, dove le formazioni composte da piante arboree forestali, poste all'interno dei campi e con superficie compresa tra i 2000 mq (limite che secondo la L.R. citata distingue un bosco da un'area non boscata pur se coperta da piante forestali) e i 5000 mq, rivestono un importante ruolo per la biodiversità, animale e vegetale, e la valorizzazione del paesaggio. Non considerare bosco queste aree comporterebbe l'impossibilità di valorizzarne il ruolo e potrebbe rappresentare una perdita di biodiversità all'interno delle aree agroforestali.

Lo stesso dicasi per i castagneti, altro elemento caratterizzante dei boschi e del paesaggio toscano, nonché fonte importante di valorizzazione e differenziazione dell'attività nelle zone montane. Tutti i castagneti, vista la loro importanza e la loro collocazione, in Toscana sono classificati come bosco. Ciò permette una migliore attuazione degli interventi di valorizzazione e tutela delle formazioni forestali, anche in merito alle norme di salvaguardia e prevenzione degli incendi boschivi, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi generali di salvaguardia della biodiversità e utilizzo multifunzionale dei boschi.

Pertanto, ai fini del presente PSR **utilizziamo la definizione di foresta prevista dalla L.R. 39/00 e s.m.i., qui di seguito citata:**

“Art. 3 Definizioni

1. *Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.*
2. *Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.*
3. *Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.*
4. *Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.*
5. *Non sono considerati bosco:*
 - a) *i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;*
 - b) *gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;*
 - c) *le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.*
6. *Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono*

elencati nell'allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell'allegato A.

7. *La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'elenco delle specie forestali di cui all'allegato A.*
8. *Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.*
9. *I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonché le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all'articolo 55, comma 1 e comma 2 e gli impianti per l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 66, costituiscono l'area d'interesse forestale, di seguito indicata come area forestale."*

Definizione della soglia per la presentazione del Piano di gestione forestale.

Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e per le misure/sottomisure in esso previsti, per il presente Programma il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale, o di un documento equivalente, nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i.

Premettendo che ai sensi della citata legge regionale i Piani dei tagli, redatti ai sensi della sopra citata L.R. 39/00, sono strumenti equivalenti ai Piani di gestione (**così come specificato al successivo paragrafo " Definizione della nozione di "strumento equivalente"**) tale obbligo sussiste per i seguenti casi:

- tutte le aziende di diritto privato con superficie boscata accorpata superiore ai 100 ha (art. 48 della L.R. 39/00 e s.m.i.);
- tutti gli Enti pubblici (Province, Unioni dei Comuni, Comuni) che gestiscono i Beni del patrimonio agricolo-forestale della Regione Toscana (Art. 30 "Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale" della L.R. 39/00 e s.m.i.);
- tutti gli enti locali e pubblici, che devono sempre effettuare l'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali sulla base di piani di gestione (Art. 32 "Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici" della L.R. 39/00 e s.m.i.).

Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore.

Ai fini di del presente documento, sono però esclusi dall'applicazione dell'obbligo di cui all'art. 21 del Reg. UE 1305/13 i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.:

- tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
- gli interventi eseguiti da Province, Unioni dei Comuni e altri Enti pubblici quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;
- gli interventi di ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

Si rimanda a quanto riportato nel successivo paragrafo "**Informazioni specifiche della misura**" per i

dettagli relativi alla giustificazione di quanto sopra riportato.

Elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità ed elenco delle fitopatia o delle infestazioni parassitarie che in Toscana hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato.

Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dall'articolo 24 "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie è stato definito l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante forestali che possono provocare una calamità.

Con comunicazione del 11/07/2014 (prot. AOOGR/173803/G.050.070, agli atti) il Settore Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana (che fa parte del servizio fitosanitario nazionale) ha provveduto a comunicare l'elenco delle fitopatie ed infestazioni parassitarie che possono provocare calamità/danni al potenziale forestale, definito in base ai risultati tecnico scientifici ottenuti dalle attività di monitoraggio effettuate da questo Servizio fitosanitario nel precedente Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 con la collaborazione delle principali Istituzioni scientifiche.

Per ulteriori dettagli si rimanda anche al successivo paragrafo "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità".

Con la stessa comunicazione il Settore Servizio fitosanitario della Regione Toscana, ai sensi di quanto previsto al terzo comma dall'articolo 24 "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del Reg. (UE) n. 1305/2013, per permettere la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da fitopatie, ha provveduto ad inviare l'elenco delle avversità che attualmente hanno causato in Toscana la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato (vedi Tabella 8.2.7.2.5: Ripristino di boschi soggetti a consolidati e diffusi attacchi di avversità che hanno causato danni superiori al 20% delle superfici: elenco avversità).

Tale elenco rappresenta la situazione dei danni da fitopatie al momento dell'elaborazione del presente Programma, al fine di dare una prima descrizione del fenomeno e individuare gli ambiti operativi delle misure di ripristino dei danni inseriti nella specifica sottomisura 8.4. "Sostegno per il ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici".

Gli eventuali aggiornamenti di tale elenco, nonché l'elenco delle altre calamità, verranno fatti propri dall'Autorità di gestione al momento del loro verificarsi e citati negli atti regionali di attuazione della sottomisura 8.4. senza necessità di modificare il presente Programma.

Si rimanda anche a quanto indicato nel successivo paragrafo "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche".

Definizione di usi civici

Per "usi civici", corrispondenti alla definizione internazionale di "Common lands", si intendono i diritti

di alcune comunità su parte del proprio territorio comunale (o su quelli confinanti), acquisiti prevalentemente al momento del loro originario insediamento.

La proprietà o l'uso collettivo di tali aree, nelle prime organizzazioni sociali, soprattutto ad economia silvo-pastorale, aveva e ha lo scopo di assicurare una integrazione economica stabile al proprio sostentamento tramite l'esercizio del diritto di raccogliere legna, di pascolo, di raccolta dei frutti del sottobosco, ecc. In Toscana, sono regolati dalla L. 1766/27 e dalla L.R. 27/2014.

Funzioni	Valori totali (euro/anno)	Valori percentuali
Turistico ricreativa	219.860.253	37%
<i>attività turistico ricreativa (TCM)</i>	<i>127.042.118</i>	<i>21%</i>
<i>attività venatoria</i>	<i>58.236.147</i>	<i>10%</i>
<i>raccolta funghi</i>	<i>34.581.988</i>	<i>6%</i>
Naturalistica	210.043.738	35%
Regimazione dei deflussi	28.224.320	5%
Servizio idropotabile	59.382.140	10%
Produzione legnosa	25.116.257	4%
Mitigazione cambiamenti climatici	59.017.478	10%
Valore Economico Totale	601.644.192	100%

(Fonte: I. Bernetti e S. Sacchelli “Il valore economico totale spazializzato dei boschi della Toscana: risultati e discussione” – in “Il Valore economico dei boschi della Toscana” a cura di A. Marinelli e E. Marone – ed. FrancoAngeli)



Tab. 8.2.7.2.1: Valore economico totale dei boschi toscani suddiviso per funzione

Nel decennio 2003-2012, il territorio regionale è stato interessato da 5.486 incendi boschivi.

In generale occorre considerare che negli ultimi anni si sono riscontrati significativi aumenti nel numero di incendi registrati in periodi dell'anno statisticamente considerati meno a rischio (ad esempio, ottobre 2011 e marzo 2012).

Osservando il relativo grafico successivi, si può notare che si sono avuti 3 anni con superfici boscate comprese entro i 500 ettari (2006 – 2008 – 2010), altri 3 anni nei quali le superfici hanno superato i mille ettari (2003 – 2009 – 2012) e, infine, 4 anni nei quali le superfici si sono attestate tra i 500 e i mille ettari (2004 – 2005 – 2007 – 2011).

Per quanto riguarda la superficie boscata media percorsa dal fuoco in ciascun evento, il valore, particolarmente importante in quanto indicativo della tempestività degli interventi, si attesta intorno ai 2,02 ettari; mentre la superficie media totale ad evento è pari a 3,20 ettari.



Box 8.2.7.2.1: Statistiche incendi boschivi

Lug/Ago	CO2	CO	HC	PM2,5	PM10	NOX	SO2	NH3
Media 98-00	21483	1184	158	142	151	61	12	10
Media 01-03	23131	1372	171	162	174	63	14	11
Confronto %	8	16	8	14	16	4	16	7

Enrico Marchi, Gianmario Masia, Niccolò B. Montorselli

Tabella 8.2.7.2.2: Emissioni di gas clima-alteranti in Toscana nei mesi di luglio e agosto– confronto periodi (valori in tonnellate)

Nome latino	Nome comune	Ospite principale	Presente Italia	Presente Toscana
<i>Anophlophora chinensis.</i>	Tarlo asiatico	Acero	SI	NO
<i>Anophlophora glabripennis.</i>	Tarlo asiatico	Acero	SI	NO
<i>Bursaphelencus xylophilus.</i>	Nematode legno pino	Pino	NO	NO
<i>Chalara fraxinea</i>	Deperimento del frassino	Frassino	SI	NO
<i>Gibberella circinata</i>	Cancro resinoso	Pino	SI	NO
<i>Phytophthora ramorum</i>	Fitoftora	Viburno e specie da sottobosco	Segnalata In vivaio Eradicata	Segnalata in vivaio Eradicata

Tab. 8.2.7.2.3: Avversità da quarantena: necessità di prevenzione per evitarne l'introduzione

Nome latino	Nome comune	Ospite principale	Superficie interessata	Normativa fitosanitaria
<i>Matsucoccus feytaudi</i>	Cocciniglia corticicola	Pino marittimo	Tutte le pinete di pino marittimo in Toscana (Ha 23.500 in purezza, 18.000 in boschi misti) con l'eccezione di quelle ubicate nelle isole dell'Arcipelago toscano	D.M. 22 novembre 1996 - Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio <i>Matsucoccus Feytaudi</i> (Ducasse). Decreto dirigenziale regionale 220 del 28/01/2014 – approvazione elenco comuni infestati
<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	Cinipide	Castagno	Tutte le castagnete in Toscana (Ha 33.964 in purezza, 157.000 in boschi misti)	Decisione Commissione n. 2006/464/CE DM 30 ottobre 2007- Misure di emergenza su cinipide del castagno Decreto dirigenziale regionale 1901 del 8 maggio 2012 approvazione elenco comuni infestati
<i>Cryphonectria parasitica</i>	Cancro corticale	Castagno	Tutte le castagnete in Toscana (Ha 33.964 in purezza, 157.000 in boschi misti)	Norme di buona pratica agricola
<i>Phytophthora cambivora</i>	Mal dell'Inchiostro	Castagno	Frequente nel Mugello, Scarlino, Tirli	Norme di buona pratica agricola

Tab. 8.2.7.2.4: Ripristino di boschi soggetti a consolidati e diffusi attacchi di fitopatie ed infestazioni parassitarie che hanno causato danni superiori al 20% delle superfici: elenco avversità




Figura 8.2.7.2.1: Classificazione del territorio regionale in base all'indice di rischio d'incendio

8.2.8.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.8.3.1. 8.1 Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento

Sottomisura:

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si procede all'attivazione della sottomisura 8.1 per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

non pertinente

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

non pertinente

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

non pertinente

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

non pertinente

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

non pertinente

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

non pertinente

--

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

non pertinente

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

non pertinente

8.2.8.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

non pertinente

8.2.8.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

non pertinente

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

non pertinente

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

non pertinente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

non pertinente



8.2.8.3.2. 8.3 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente Sottomisura prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. Tutto ciò in linea con i fabbisogni emersi nell'analisi in merito ai principali temi ambientali di seguito riportati:

- 11, Tutelare la biodiversità, il paesaggio e le foreste;
- 12, Miglioramento della gestione e tutela delle risorse idriche;
- 13, Proteggere il territorio agrario e forestale da fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni e processi di desertificazione;
- 15, Promuovere strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

La presente sottomisura è prioritariamente collegata alla Focus area 5.E ma ha riflessi indiretti anche su tutta la priorità 4.

Il sostegno previsto è riconducibile alle seguenti tipologie di investimenti preventivi:

1. Costi per azioni di prevenzione contro gli incendi:
 - a. Realizzazione, adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di lotta attiva agli incendi boschivi, quali sentieri forestali, piste e strade forestali, punti di approvvigionamento idrico, rete di approvvigionamento idrico e bocchette antincendio in bosco, zone di atterraggio per elicotteri (sono esclusi gli impianti di destinazione per lo scalo a fini commerciali);
 - b. Realizzazione o manutenzione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi;
 - c. Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, quali: tagli colturali e periodici, ripuliture dalla vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, potature, sfolli, diradamenti, eliminazione di essenze alloctone, conversione, diversificazione e disetaneizzazione, rinfoltimenti o sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, tagli raso, biotriturazione o asportazione della biomassa. Questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
 - d. Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio per interventi di pascolo a prevenzione del rischio di incendi;
 - e. Installazione e potenziamento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e tele

comunicazione, acquisto di hardware e software);

f. Acquisto delle attrezzature e dei mezzi necessari agli interventi di prevenzione, ad esclusione dei mezzi quali elicotteri e aerei;

2. Realizzazione di interventi di prevenzione contro il rischio da calamità naturali, attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali, fenomeni di degrado e dissesto, siccità e desertificazione e altre avversità atmosferiche (questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione):

a. Investimenti per la realizzazione/miglioramento destinati a ridurre il rischio idrogeologico: opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico, opere di sistemazione idraulico-forestale, sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti (compreso interventi selvicolturali) e delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi, uso di tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;

b. Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione, quali l'introduzione di specie arboree e/o arbustive tolleranti alla siccità scelte tra quelle comprese nell'elenco delle specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana). Queste azioni preventive devono essere giustificate da prove scientifiche in merito alla loro necessità;

c. Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali giustificate da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici (vedi successivo paragrafo "*Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità*"), consistenti nell'esecuzione di interventi selvicolturali e di diversificazione specifica, di trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale, nell'uso di antagonisti naturali, nell'installazione di trappole fitosanitarie;

d. Progettazione, realizzazione, gestione, adeguamento migliorativo e/o di potenziamento delle strutture e delle reti di monitoraggio contro gli attacchi di parassiti e malattie delle specie forestali;

3. Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti (solo se collegati ad altri investimenti ammessi a finanziamento).

Attraverso gli interventi sostenuti la sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- "Ambiente", attraverso la valorizzazione del ruolo positivo che le attività forestali esercitano nella protezione del suolo, nella tutela delle risorse idriche, nel mantenimento e nell'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, nella tutela della biodiversità, nella conservazione del paesaggio;
- "Cambiamento climatico", prevenendo gli effetti negativi che i cambiamenti climatici, gli incendi, le fitopatie e le altre calamità naturali determinano sul territorio rurale, la sottomisura favorisce l'incremento della cattura del "carbonio" nella biomassa forestale e il mantenimento di quello già fissato nella vegetazione e nei suoli forestali.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

L'intervento è concesso sotto forma di contributi in conto capitale.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Nella definizione degli investimenti che potranno beneficiare del sostegno ai sensi della presente sottomisura occorre operare nel rispetto di quanto previsto da:

- Norme sugli Aiuti di stato;
- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all'esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- Programma Quadro per il Settore Forestale;
- Legge forestale della Regione Toscana (LR 39/00 e s.m.i.);
- D.P.G.R. n. 48/R "Regolamento forestale della Toscana";
- Legge Regionale 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994" e s.m.i.;
- Delibera Consiglio regionale n. 57 del 11/6/2013; Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);
- Piano Antincendi Boschivi della Regione toscana (Periodo 2014/2016) e successive modifiche e integrazioni;
- Piano Regionale Agricolo Forestale (Periodo 2012/2015) e successive modifiche e integrazioni.

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;
- Regione Toscana, altri Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati;
- Altri soggetti ed enti di diritto privato, singoli o associati.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. UE 1305/2013 sono i

seguenti:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c. Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Fra gli studi di fattibilità è inclusa la valutazione costi/benefici degli interventi solo se collegate all'investimento;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

d. Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici;

e. costi realizzazione piani di gestione forestali o strumenti simili;

2. Sono ammissibili i "contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi" di cui al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" ;
3. Sono ammissibili anche i costi per il personale addetto al rilevamento dei dati e gestione delle reti di monitoraggio;
4. Nel caso di utilizzo degli animali per il pascolo, il pagamento deve essere calcolato sui costi aggiuntivi reali dovuti al trasporto/spostamento di animali nella superficie forestale e ai costi relativi al mantenimento degli animali nella zona prima/durante la stagione a rischio di incendio (i costi per la realizzazione di punti d'acqua, recinzioni mobili, mangiatoie, ricoveri);
5. Sono ammissibili anche altri tipi di investimenti strutturali di prevenzione degli incendi, come le fasce di protezione antincendio;
6. Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà";
7. Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" invece, non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:
 - Le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - Elicotteri, aerei e automezzi 4x4;
 - L'acquisto di animali da destinare al pascolo;
 - I costi diretti per le operazioni di spegnimento degli incendi (spese di personale, spese di carburanti) e investimenti per la lotta attiva;
 - Gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle

condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto (escluso soggetti di diritto pubblico):

- Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159);

2. Gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.r. 39/00 e s.m.i.). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (quali strade, piste, sentieri, punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, punti di controllo, basi aeree, strutture e attrezzature per il monitoraggio e comunicazione), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purchè siano al servizio del bosco;

3. Gli interventi per prevenzione incendi sono ammissibili se eseguiti in aree comprese in territori comunali classificati come ad alto o medio rischio di incendi;

4. Tutte le azioni di prevenzione degli incendi boschivi devono essere coerenti con il Piano AIB della Regione Toscana 2014/2016 e s.m.i.. Allo stesso modo i parassiti individuati ai fini della prevenzione delle malattie devono essere coerenti con i rispettivi piani nazionali e/o regionali di protezione delle foreste;

5. Gli interventi di prevenzione delle fitopatie che possono causare disastri sono ammissibili a contributo solo se realizzati nelle aree interessate dai parassiti individuati dal Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana e di cui al successivo paragrafo "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità";

6. Per quanto riguarda la creazione di fasce e viali parafulco o di aree libere, i costi ammissibili possono comprendere, oltre del costo di realizzazione, anche i successivi costi di manutenzione (ad esclusione dei costi per il sostegno ad attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali);

7. Nei casi previsti al punto "Definizione della soglia per la presentazione del Piano di gestione forestale" del precedente paragrafo "Descrizione generale della misura" il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente (vedi successivo paragrafo "Definizione della nozione di "strumento equivalente");

8. Nel caso di rimboschimenti/rinfoltimenti le specie utilizzate dovranno essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), escluso la robinia;

9. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni

nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni:

- *Aree territoriali*: la priorità territoriale è attribuita in funzione del **grado di ruralità** (zone B, C, D) in base a quanto riportato nel precedente paragrafo 2 "Classificazione della Regione" in merito all'obiettivo di concentrare maggiormente gli interventi di sviluppo rurale e differenziare il riferimento a tali zone soprattutto all'interno dei criteri di selezione delle misure, o del **grado di svantaggio (zona montana)** in base a quanto evidenziato nei punti di debolezza (punto 1 - PRIORITÀ 4) in merito alla vulnerabilità dei territori montani, che risultano ampiamente soggetti a dissesto idrogeologico; **alle zone con maggiore diffusione dei boschi, alle zone interessate da calamità, al grado di rischio incendi**, essendo queste le zone dove maggiore è l'importanza e l'incidenza degli interventi finanziati; all'esistenza di **particolari vincoli ambientali** (aree Natura 2000 o altre aree protette). La priorità premia gli investimenti che ricadono su territori che più di altri sono soggetti ad abbandono (nell'ultimo decennio si è registrata una diminuzione del 44% del numero di aziende ubicate nei territori montani). Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 11, 13 e 15 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamento climatico";

- *Tipologia di investimento*: verrà data priorità agli **interventi di prevenzione incendi**, rappresentando un fenomeno di distruzione dei boschi molto importante (vedi tabelle 8.2.7.2.1 e 8.2.7.2.6 in merito alle statistiche degli incendi boschivi e all'elevato numero di Comuni classificati ad alto o medio rischio di incendio). Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 11 e 15 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamento climatico".

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione, per tutti gli investimenti incluse le spese generali, è fissata al 100% dei costi ammissibili.

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Dalla valutazione ex ante basata sui controlli effettuati nel precedente periodo di programmazione e dall'analisi della sottomisura 8.3 emergono i seguenti rischi:

- o R1 : Procedure di gara per i beneficiari privati.

Tale rischio è collegato alle sole procedure di selezione dei fornitori per l'acquisto di beni materiali, quali

impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili.

- R2 : Ragionevolezza dei costi

Il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzi di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizio acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo.

- R3 : Sistemi di controllo e adeguati controlli

Tale rischio che sposta l'individuazione degli errori solo nella fase finale del procedimento (prima del pagamento) e quindi all'esecuzione effettiva degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno, ecc.

- R4 Appalti pubblici

Tale rischio si può derivare da un non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici nella fase di selezione dei fornitori o esecutori dei lavori.

- R7 : Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

- R8 : Sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

- R9 : Le domande di pagamento

Rischi in merito sono collegati a:

- difficoltà di realizzazione dell'investimento in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative, alle variazioni di mercato e agli imprevisti;
- disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

- R1 : Procedure di gara per i beneficiari privati.

Le azioni di mitigazione utilizzate riguardano l'adozione di una procedura di selezione basata su:

- confronto tra più preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati.;
- presentazione di computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento, nel caso di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.).

- R2 : Ragionevolezza dei costi

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento:

- ai prezziari, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.);
- all'acquisizione di più offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati.

- R3 : Sistemi di controllo e adeguati controlli

Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione, che facilitano l'individuazione dei costi ammissibili e permettono collegamenti a banche dati certificate per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso o di selezione e dei contributi erogati.

Utilizzo di fac-simile di atti di assegnazione che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

- R4 Appalti pubblici

Si prevede che in fase di rendicontazione dei lavori sia presentata e verificata la documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori e all'affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

- R7 : Selezione dei beneficiari

Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria e evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi.

o R8 : Sistemi informatici

Per mitigare i rischi evidenziati si ricorrerà alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare. Utilizzazione nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Inserimento nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie di avvisi in merito a probabili errori di compilazione.

Partecipazione degli istruttori ad attività formative finalizzate a far conoscere e a facilitare l'utilizzo degli strumenti sopra descritti.

Inoltre è istituito presso l'Autorità di gestione un Gruppo di coordinamento che coinvolge i rappresentanti di tutti i soggetti addetti alla gestione del procedimento e affronta tematiche comuni inerenti l'attuazione del PSR.

o R9 : Le domande di pagamento

E' prevista la predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione le varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) N. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) N. 1306/2013.

--

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

VEDI DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISURA 8 E SUCCESSIVO PARAGRAFO "INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA"
--

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

VEDI DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISURA 8 e successivo paragrafo " <u>Definizione della nozione di "strumento equivalente"</u> "
--

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente: sottomisura attivata solo per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.
--

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente: sottomisura attivata solo per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.
--

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Sottomisura non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Vedi quanto riportato nella Descrizione generale della Misura 8 e nel successivo paragrafo "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità".

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

La Classificazione delle aree forestali in base al rischio di incendio è effettuata dal Piano Antincendi Boschivi della Regione toscana (Periodo 2014/2016) e successive modifiche e integrazioni. Si veda la Figura 8.2.7.2.1: Classificazione del territorio regionale in base all'indice di rischio d'incendio, allegata alla Descrizione generale della misura

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Vedi quanto riportato nella Descrizione generale della Misura 8 e nel successivo paragrafo "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche"

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

NON PERTINENTE

8.2.8.3.3. 8.4 Sostegno per il ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente Sottomisura prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, altre calamità naturali, eventi catastrofici (comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche), al fine di ricostituire la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni a cui erano destinate (principalmente protezione del suolo dall'erosione, protezione della qualità delle risorse idriche, fissazione e stoccaggio della CO₂) nonché di garantire la pubblica incolumità.

Tutto ciò in linea con i fabbisogni emersi nell'analisi in merito ai principali temi ambientali e di seguito riportati:

- a) 11, Tutelare la biodiversità, il paesaggio e le foreste;
- b) 12, Miglioramento della gestione e tutela delle risorse idriche.

La presente sottomisura è prioritariamente collegata alla Focus area 4.A ma ha importanti riflessi secondari sulla 4.C e sulla 5.E.

In particolare, gli interventi ammissibili sono riconducibili alle seguenti tipologie:

1. Investimenti per il potenziale forestale finalizzati al ripristino dell'efficienza ecologica dei soprassuoli colpiti da danni causati da incendi boschivi o altre calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche anche legate al cambiamento climatico, altri eventi catastrofici), quali: potature anche per una ricostituzione bilanciata della chioma, rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura, diradamenti ed altri interventi di taglio per l'eliminazione delle piante morte e deperienti; perimetrazione delle aree (anche mediante opportuna recinzione) al fine di garantire l'interdizione al pascolo. Nelle sugherete sono ammissibili anche operazioni di ricostituzione e di estrazione del sughero fiammato;
2. Rimboschimenti/rinfoltimenti eseguiti nei popolamenti forestali danneggiati (realizzati con specie autoctone e particolare attenzione per le superfici e gli habitat ad elevato interesse ambientale), comprese le cure colturali eseguite nel primo anno successivo all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora;
3. Stabilizzazione e recupero di aree percorse da incendi, degradate o in frana, con tecniche di bioingegneria, opere di consolidamento e difesa vegetale, fascinate, gabbionate, palizzate e palificate vive con essenze arbustive autoctone per il consolidamento localizzato di versante, opere di regimazione delle acque superficiali;
4. Ripristino di sezioni idrauliche: interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo;

5. Ripristino, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità, delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio, degli incendi e di altre calamità (quali viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale, infrastrutture antincendio boschivo, reti di monitoraggio, altre infrastrutture a servizio delle aree forestali, opere di sistemazione idraulico forestale di versante) danneggiate;

6. Altri Interventi puntuali e/o estensivi di consolidamento superficiale delle aree interessate da dissesti, altre calamità, eventi catastrofici.

Attraverso gli interventi sostenuti la sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- "Ambiente", attraverso il ripristino del ruolo positivo che le attività forestali esercitano nella protezione del suolo, nella tutela delle risorse idriche, nel mantenimento e nell'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, nella tutela della biodiversità, nella conservazione del paesaggio;
- "Cambiamento climatico", ricostituendo l'efficienza degli ecosistemi forestali danneggiati nell'azione di cattura e conservazione del "carbonio" nella biomassa forestale e nei suoli forestali.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

L'intervento è concesso sotto forma di contributi in conto capitale.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Nella definizione degli investimenti che potranno beneficiare del sostegno ai sensi della presente sottomisura occorre operare nel rispetto di quanto previsto da:

- Norme sugli Aiuti di stato;
- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all'esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- Programma Quadro per il Settore Forestale;
- Legge forestale della Regione Toscana (LR 39/00 e s.m.i.);
- D.P.G.R. n. 48/R "Regolamento forestale della Toscana";
- Legge Regionale 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994" e s.m.i.;
- Delibera Consiglio regionale n. 57 del 11/6/2013; Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);
- Piano Antincendi Boschivi della Regione toscana (Periodo 2014/2016) e successive modifiche e integrazioni;
- Piano Regionale Agricolo Forestale (Periodo 2012/2015) e successive modifiche e integrazioni.

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;
- Regione Toscana, altri Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali, singoli o associati;
- Altri soggetti ed enti di diritto privato, singoli o associati.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. UE 1305/2013 sono i seguenti:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c. Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b)
Fra gli studi di fattibilità è inclusa la valutazione costi/benefici degli interventi solo se collegata all'investimento;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

- d. Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici;

3. Sono ammissibili i "contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi" di cui al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

4. Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarità";

5. Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" invece non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- Le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto (escluso soggetti di diritto pubblico):

- Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159);

2. Gli interventi possono essere eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.R. 39/00 e s.m.i.). Fanno eccezione le strutture lineari o di prevenzione quali strade, sentieri, punti raccolta acqua punti di controllo, basi aeree che, purché siano a servizio delle aree boscate, possono essere posti anche al di fuori dal bosco o dalle aree forestali;

3. Le azioni di ripristino e restauro sono subordinate al riconoscimento formale in base alla normativa nazionale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato. Per quanto riguarda i danni causati da fitopatie, fatte salve eventuali successive modifiche, sono ammissibili gli interventi nei popolamenti forestali danneggiati dalle fitopatie elencate alla Tabella 8.2.7.2.5 "Ripristino di boschi soggetti a consolidati e diffusi attacchi di avversità che hanno causato danni superiori al 20% delle superfici: elenco avversità" (allegata alla Descrizione generale della misura);

4. Le misure di ripristino sopra considerate devono essere coerenti con i rispettivi piani nazionali e/o regionali di protezione delle foreste;

5. Non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente al verificarsi di una calamità naturale;

6. Nel caso di rimboschimenti/rinfoltimenti le specie utilizzate dovranno essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana (Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana), escluso la robinia;

7. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni:

- *Aree territoriali*: verrà data priorità **alle zone montane**, quindi a quelle zone che (in base a quanto evidenziato nei punti di debolezza - punto 1 PRIORITÀ 4) risultano ampiamente soggetti a dissesto idrogeologico e dove la distruzione dei boschi a causa degli incendi incide in modo molto negativo, data l'acclività dei versanti; **alle zone con maggiore diffusione dei boschi**; all'esistenza di **particolari vincoli ambientali** (aree Natura 2000 o altre aree protette). Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 11, 13 e 15 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamento climatico";

- *Tipologia di investimento*: verrà data priorità agli interventi di recupero delle aree soggette a dissesto idrogeologico, avendo questi interventi una maggiore incidenza sulla pubblica incolumità. Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 10 e 13.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione, per tutti gli investimenti incluse le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

VEDI DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISURA 8 E SUCCESSIVO PARAGRAFO "INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA"

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

VEDI DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISURA 8 e successivo paragrafo "**Definizione della nozione di "strumento equivalente"**"

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente: sottomisura attivata solo per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente: sottomisura attivata solo per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Sottomisura non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

NON PERTINENTE

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

NON PERTINENTE

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Vedi quanto riportato nella Descrizione generale della Misura 8 e nel successivo paragrafo "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche"

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

NON PERTINENTE

8.2.8.3.4. 8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente Sottomisura prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti che, senza escludere i benefici economici di lungo termine, sono principalmente finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, all'offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

Tutto ciò in linea con i fabbisogni emersi nell'analisi in merito ai principali temi ambientali ed i seguenti riportati:

- 11) Tutelare la biodiversità, il paesaggio e le foreste;
- 12) Miglioramento della gestione e tutela delle risorse idriche;
- 13) Proteggere il territorio agrario e forestale da fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni e processi di desertificazione;
- 15) Promuovere strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

La misura contribuisce prioritariamente alle Focus area 4.A e in modo secondario sulle altre F.A. della priorità 4 e sulla F.A. 5.E.

Pertanto, la presente Sottomisura può svolgere un ruolo importante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella prevenzione dei rischi e nella lotta ai cambiamenti climatici, contribuendo anche a promuovere e migliorare la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse forestali regionali nonché nella salvaguardia della loro salute ed efficienza ecologica, coerentemente con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, di antincendio boschivo e di protezione delle foreste.

Il sostegno previsto nell'ambito della presente sottomisura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento, ognuno realizzabile una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione:

A) Azioni volte all'offerta di servizi ecosistemici delle aree forestali e boschive

1. Perseguimento di impegni di tutela ambientale con:

- a. investimenti per la conservazione e valorizzazione degli habitat e delle aree forestali, ivi comprese quelle ricadenti nel demanio regionale, nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale o aree forestali ad alto valore naturalistico, a esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno (realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neo-colonizzazione, di muretti a secco, di piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine della creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri; interventi di

ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone; realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali);

b. Investimenti per la realizzazione di "infrastrutture verdi" con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico, per il ripristino e la conservazione dell'ambiente, per migliorare la connettività territoriale;

c. Miglioramento e/o ripristino (ai fini della tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio) di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e miglioramento dei soprassuoli forestali di neoformazione insediatisi in pascoli, prati e coltivi abbandonati;

d. Investimenti sugli habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici e grandi mammiferi, e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale;

e. Investimenti per la tutela e controllo della fauna selvatica in foresta, incluse la costruzione di torrette per l'avvistamento, la realizzazione di punti di raccolta, opere di recinzioni, e protezione per gli animali che possano anche favorire la coesistenza con le attività antropiche;

f. Investimenti finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive (Patrimonio Agro Forestale Regionale); alla protezione del suolo dall'erosione, al miglioramento della funzione di assorbimento della CO₂ per il contrasto dei cambiamenti climatici. Sono ammessi interventi quali: sfolli in giovani impianti; diradamenti eseguiti in fustaie a densità colma; avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/r del 08/08/03); disetaneizzazione di fustaie coetanee; rinaturalizzazione di fustaie; eliminazione o contenimento di specie alloctone e invasive;

g. Miglioramento e recupero delle capacità di rinnovazione degli ecosistemi forestali sensibili o degradati;

e. Rivitalizzazione e ringiovanimento di boschi cedui invecchiati e/o abbandonati;

h. Investimenti volti al miglioramento dei castagneti, in attualità di coltura, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale, paesaggistico e produttivo;

i. Valorizzazione e risanamento in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali;

B) Azioni per il rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici

a. Impianto di latifoglie autoctone di provenienza locale in aree forestali sensibili, contaminate e/o degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque;

b. Introduzione in aree sensibili di specie forestali tolleranti alla siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture diversificate e non monoplane;

C) Valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive

a. Interventi colturali volti a favorire la rigenerazione e produzione di prodotti secondari del

bosco;

b. Realizzazione, ripristino, miglioramento della rete di accesso al bosco per il pubblico (come sentieristica o altra viabilità minore), cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, bivacchi e punti ristoro attrezzati, punti informazione, di osservazione;

D) Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti (solo per beneficiari pubblici o consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e s.m.i. che gestiscono i terreni dei soci).

Attraverso gli interventi sostenuti la sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

- "Ambiente", attraverso la valorizzazione del ruolo multifunzionale dei boschi soprattutto nella tutela della biodiversità, nella conservazione del paesaggio;

- "Cambiamento climatico", attenuando gli effetti negativi che i cambiamenti climatici, degli incendi, delle fitopatie e delle altre calamità naturali attraverso l'aumento della resilienza degli ecosistemi forestali.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

L'intervento è concesso sotto forma di contributi in conto capitale.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Nella definizione degli investimenti che potranno beneficiare del sostegno ai sensi della presente sottomisura occorre operare nel rispetto di quanto previsto da:

- Norme sugli Aiuti di stato;
- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all'esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- Programma Quadro per il Settore Forestale;
- Legge forestale della Regione Toscana (LR 39/00 e s.m.i.);
- D.P.G.R. n. 48/R "Regolamento forestale della Toscana";
- Piano Regionale Agricolo Forestale (Periodo 2012/2015) e successive modifiche e integrazioni.

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;

- Regione Toscana, altri Enti pubblici, Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti pubblici proprietari, possessori o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati;

- Altri soggetti ed enti di diritto privato, singoli o associati.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. UE 1305/2013 sono i seguenti:
 - a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
 - b. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
 - c. Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Fra gli studi di fattibilità è inclusa la valutazione costi/benefici degli interventi solo se collegata all'investimento.

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

- d. Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici
 - e. costi realizzazione piani di gestione forestali o strumenti simili;
2. Sono ammissibili i "contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi" di cui al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" ;
 3. Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà";
 4. Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" invece, non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:
 - le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eligibilità riferite al soggetto (escluso soggetti di diritto pubblico):

- Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. -

Lgs 12 aprile 2006, n. 163);

- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159);

2. In generale gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.R. 39/00 e s.m.i.). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (quali strade, sentieri, aree di sosta, rifugi, bivacchi, torrette di avvistamento), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purchè siano al servizio del bosco o attraversino il bosco per almeno il 50% del loro sviluppo lineare;

3. Nei casi previsti al punto "Definizione della soglia per la presentazione del Piano di gestione forestale" del precedente paragrafo 8.2.8.2."Descrizione generale della misura" il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente (Piano dei tagli) ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.;

4. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni:

- *Aree territoriali*: la priorità territoriale è attribuita in funzione del **grado di svantaggio (zona montana)** in base a quanto evidenziato nei punti di debolezza (punto 1 - PRIORITÀ 4); **alle zone con maggiore diffusione dei boschi, alla presenza di una certificazione forestale delle aree boscate**, all'esistenza di **particolari vincoli ambientali** (aree Natura 2000 o altre aree protette). La priorità premia gli investimenti che ricadono su territori che più di altri sono soggetti ad abbandono (nell'ultimo decennio si è registrata una diminuzione del 44% del numero di aziende ubicate nei territori montani), dove l'elevata presenza di boschi corrisponde ad elevata biodiversità (il 20% della superficie forestale rientra nelle zone Natura 2000; vedi punti di forza n. 5 e 10 – Priorità 4) o la corretta e completa applicazione dei principi di sostenibilità. Il criterio è collegato principalmente al fabbisogno n. 11 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamento climatico".

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione, per tutti gli investimenti incluse le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

VEDI DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISURA 8 NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO "INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA"

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

VEDI DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISURA 8 e nel successivo paragrafo "**Definizione della nozione di "strumento equivalente"**"

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente: sottomisura attivata solo per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente: sottomisura attivata solo per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Sottomisura non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

NON PERTINENTE

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

NON PERTINENTE

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

NON PERTINENTE

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non ci sono prescrizioni aggiuntive



8.2.8.3.5. 8.6 Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste

Sottomisura:

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura prevede un sostegno ai privati titolari della gestione di superfici forestali, ai Comuni e alle loro associazioni, alle Piccole e medie imprese, per l'esecuzione di investimenti materiali e immateriali volti a incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e al miglioramento dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali. Tutto ciò in linea prioritariamente con i fabbisogni emersi nell'analisi di seguito riportati:

- 4 - Migliorare la competitività e l'efficienza delle aziende nonché il livello qualitativo della produzione;
- 5 - Ampliare la diversificazione delle attività svolte dalle aziende agricole
- 6 - Migliorare la competitività delle filiere agroalimentari e forestali e sviluppare l'aggregazione e l'integrazione;
- 14, Incrementare la diversificazione delle fonti energetiche e il risparmio energetico;

La sottomisura contribuisce in modo non prioritario anche a soddisfare i seguenti fabbisogni:

- 7 - Incrementare le nuove imprese gestite da giovani agricoltori e favorire il ricambio generazionale
- 15 - Promuovere strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici

La sottomisura contribuisce prioritariamente alle Focus area 3.A e in modo secondario alle Focus Area 2.B, 5.C e 5.E.

Il sostegno previsto nell'ambito della presente sottomisura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento:

- Azione a) Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali

Investimenti volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco in un'ottica di gestione sostenibile, favorendo gli investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione dei processi di utilizzazione forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione dei prodotti, al fine di contribuire alla modernizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribuzione del reddito tra i vari attori operanti nel settore.

In particolare sono ammissibili e finanziabili i seguenti investimenti:

- a. acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per il miglioramento del bosco, le utilizzazioni forestali, il concentramento e l'esbosco, la raccolta di assortimenti e biomasse legnose;
- b. acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la raccolta, lo stoccaggio, dei prodotti

- secondari del bosco;
- c. acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di classificazione, stoccaggio e primo trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici;
 - d. acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su piccola scala, anche a scopi energetici;
 - e. realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi, anche a scopi energetici;
 - f. costituzione e realizzazione di piattaforme logistiche di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi;

- Azione b) Investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste:

Investimenti volti ad incrementare, in un'ottica di gestione forestale sostenibile, il valore del potenziale forestale attraverso il miglioramento e lo sviluppo della loro stabilità, anche al fine di migliorare la qualità dei prodotti forestali. In particolare sono ammissibili e finanziabili i seguenti investimenti (tutti quelli selvicolturali sono realizzabile una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione):

- a. Investimenti selvicolturali per una razionale gestione sostenibile delle foreste, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva e alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all'ottenimento di prodotti secondari del bosco;
- b. Investimenti selvicolturali per una razionale gestione forestale sostenibile, finalizzati al recupero economico e produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, finalizzati alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all'ottenimento di prodotti secondari del bosco;
- c. Investimenti selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti, tartufaie, sugherete, pinete di pino domestico, macchia mediterranea (compreso potature, capitozzature, diradamenti, innesti, rinfoltimenti), anche quando la finalità prevalente è la produzione di prodotti secondari del bosco;
- d. Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie all'esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, classificazione del legno, compreso quelle per l'esecuzione di sottopiantagioni e infoltimenti dei boschi esistenti, e per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi; realizzazione, adeguamento, ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento di piste forestali, cioè di tracciati permanenti non asfaltati, ad uso privato, destinati al transito dei trattori o di altre macchine operatrici e finalizzati alla gestione dei popolamenti forestali;
- e. Realizzazione, acquisizione, miglioramento e adeguamento di vivai per la produzione di piantine forestali, realizzati in zona forestale e destinati solo alla produzione di piantine necessarie a soddisfare i fabbisogni aziendali;
- f. Acquisto macchinari, attrezzature, tecnologie forestali per la cura dei vivai forestali aziendali di cui al punto precedente;
- g. Miglioramento adeguamento, ripristino e realizzazione di infrastrutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale quali piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco e piattaforme per la mobilitazione dei prodotti forestali;

- Azione C) Elaborazione di piani di gestione forestale e di strumenti equivalenti

In particolare sono ammissibili e finanziabili i seguenti investimenti:

1. Spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale, piani dei tagli altri o strumenti equivalenti, ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i., limitatamente a soggetti privati ed esclusi i consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e s.m.i che gestiscono i terreni dei soci.

Attraverso gli interventi sostenuti la sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- "Ambiente", attraverso la valorizzazione del ruolo positivo che le attività forestali esercitano nella protezione del suolo, nella tutela delle risorse idriche, nel mantenimento e nell'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, nella tutela della biodiversità, nella conservazione del paesaggio;

- "Innovazione": in quanto gli interventi della sottomisura concorrono a migliorare la competitività delle filiere produttive (anche attraverso lo strumento della progettazione integrata sia a livello di filiera che territoriale), ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dei processi produttivi e, infine a migliorare la qualità dei prodotti legnosi e non legnosi. Inoltre, la sottomisura concorre a favorire l'innovazione di processo attraverso l'introduzione di nuove tecnologie oppure agendo sulla organizzazione e gestione degli stessi processi.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso:

a) sotto forma di contributi in conto capitale;

b) attraverso i seguenti strumenti finanziari: 1) Prestiti a tasso agevolato; 2) rilascio di Garanzie agevolate. Come previsti e definiti al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali".

Le tipologie di sostegno di cui alle lettere a) e b) possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all'interno del tasso di sostegno (in ESL) previsto dal PSR.

Alla forma di sostegno di cui al punto b) possono accedere esclusivamente le PMI, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 del Reg. UE n. 1303/2013 e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (Comunicazione della Commissione 2014/C 19/04).

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Nella definizione degli investimenti che potranno beneficiare del sostegno ai sensi della presente sottomisura occorre operare nel rispetto di quanto previsto da:

- Norme sugli Aiuti di stato;
- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all'esenzione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";

- Programma Quadro per il Settore Forestale;
- Legge forestale della Regione Toscana (LR 39/00 e s.m.i.);
- Piano Antincendi Boschivi della Regione toscana (Periodo 2014/2016) e successive modifiche e integrazioni;
- Piano Regionale Agricolo Forestale (Periodo 2012/2015) e successive modifiche e integrazioni.

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

- Privati proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali (silvicoltori privati), soggetti gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati;
- Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superficie forestali, singoli o associati; Comuni che amministrano gli usi civici;
- PMI, singole o associate, che operano nelle zone rurali coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici).

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono i seguenti:
 - a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
 - b. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
 - c. Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa solo se collegate all'investimento e riconducibili a:
 - valutazione costi/benefici degli interventi
 - studio delle disponibilità di biomasse per uso energetico;
 - ricerche e analisi di mercato;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

- d) Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici;

e) costi realizzazione piani di gestione forestali o strumenti equivalenti;

2. Sono ammissibili i “contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi” di cui al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali” ;
3. Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 “Informazione di complementarietà”;
4. Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali” invece, non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:
 - Le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - Gli investimenti trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili;
 - Gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
2. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di elegibilità riferite al soggetto (escluso soggetti di diritto pubblico):
 - Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296);
 - Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
 - Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
 - Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159);
3. Gli interventi selvicolturali sono ammissibili se eseguiti in bosco (così come definito dalla L.r. 39/00). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (sentieri, piste, infrastrutture, edifici, piattaforme), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purchè al servizio del bosco;
4. Gli investimenti interventi selvicolturali di cui all'*Azione b*) relativi al miglioramento del valore economico delle foreste sono giustificati in relazione ai miglioramenti attesi per le foreste di una o più aziende;
5. Il supporto può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che con i macchinari acquistati forniranno servizi di gestione delle foreste ad altri imprenditori forestali, oltre alla propria azienda. Nell'ambito di questa misura sono compresi anche i fornitori di servizi. In questi casi, la giustificazione dell'acquisto deve essere definita nel piano di attività (nella domanda di sostegno) delle aziende dove i macchinari acquistati sono utilizzati al fine del miglioramento delle foreste;
6. Il reimpianto dopo il taglio di utilizzazione non è ammissibile, ad esclusione delle conversioni di specie;

7. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia sono limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale, ad esclusione di interventi su "piccola scala" (investimenti inferiori a 1 milioni €);
8. Per interventi precedenti la trasformazione industriale del legname si intendono gli investimenti inferiori a 1 milioni € se eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi; per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10 000 m³. Sono sempre considerati trasformazione industriale le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati;
9. La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 300.000 € ;
10. Gli investimenti sulla viabilità forestale diversi da quelli indicati al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" e che costituiscono infrastrutture sono finanziati con la misura 4.3;
11. Nei casi previsti al punto "Definizione della soglia per la presentazione del Piano di gestione forestale" del precedente paragrafo 8.2.8.2. "Descrizione generale della misura" il sostegno è subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente (Piano dei tagli) ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni:

- *Aree territoriali*: verrà data priorità alle **zone montane** e alle zone con **maggiore diffusione dei boschi**, essendo queste le zone dove maggiore è l'importanza e l'incidenza degli interventi finanziati e dove maggiore è la probabilità di abbandono (nell'ultimo decennio si è registrata una diminuzione del 44% del numero di aziende ubicate nei territori montani); all'esistenza di **particolari vincoli ambientali** (aree Natura 2000 o altre aree protette) . Il criterio è collegato principalmente al fabbisogni n. 4, 5 e 6 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Innovazione";

- *Tipologia richiedente*: verrà data priorità ai richiedenti in base **al grado di professionalizzazione del beneficiario**, dando preferenza agli imprenditori agricoli professionali rispetto agli altri agricoltori in considerazione a quanto riportato nella SWOT a proposito delle aziende agricole, che individua il ruolo e l'importanza degli imprenditori professionali per la realtà agricola toscana; **all'età del beneficiario**, considerato che dall'analisi SWOT al punto 7 dei Punti di forza della priorità 2 emerge una maggiore propensione dei giovani a innovare nel rispetto della tradizione e ad effettuare investimenti di lungo periodo, con orientamento verso la sostenibilità e la qualità, e in generale la necessità di sostenere i giovani derivante dall'elevata età media dei conduttori agricolo toscani (vedi SWOT - Aziende agricole); **al grado di aggregazione**, considerato che dall'analisi SWOT ai Punti di debolezza della priorità 1 (al punto 1) e della priorità 2 (punto 2) emerge la frammentazione del tessuto imprenditoriale e difficoltà di aggregazione e la prevalenza di aziende di piccole dimensioni. Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 4, 6, 7 e 8;

- *Tipologia di investimento*: verrà data priorità agli investimenti per l'**accrescimento del valore**

economico delle foreste. Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 4 e 6.

Quando questo tipo di operazione viene attivato nell'ambito della "Progettazione Integrata" i criteri di selezione tengono conto dei suddetti principi.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione, per tutti gli investimenti incluse le spese generali è fissata al 40% dei costi ammissibili.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rinvia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

VEDI DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISURA 8 E SUCCESSIVO PARAGRAFO "INFORMAZIONI SPECIFICHE DELLA MISURA"

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

VEDI DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISURA 8 e successivo paragrafo "**Definizione della nozione di "strumento equivalente"**"

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente: sottomisura attivata solo per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente: sottomisura attivata solo per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Sottomisura non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

NON PERTINENTE

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

NON PERTINENTE

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

NON PERTINENTE

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

NON PERTINENTE

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rivia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Si rivia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Si rivia a quanto descritto nella sottomisura "8.3 - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per il presente Programma e ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., come specificato nella "Descrizione generale della misura".

Nella "Descrizione generale della misura" si afferma inoltre che i **Piani dei tagli** redatti ai sensi della citata L.R. 39/00 sono equivalenti ai piani di gestione redatti ai sensi della medesima L.R.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette,) previsti dalle varie norme di settore, che sono per natura conformi ai criteri di gestione forestale sostenibile.

L'obbligo di possedere un Piano di gestione o un Piano dei tagli ai sensi della L.R. 39/00 o uno degli altri strumenti equivalenti riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari che, come emerso nell'analisi Swot, da sole posseggono il 53,39% del totale dei boschi toscani, pur rappresentando solo il 2.02 % delle aziende censite;
- i boschi facenti parte dei Beni del patrimonio agricolo-forestale della Regione Toscana (PAFR) sono oltre 95.000 ettari (oltre a tutti gli altri boschi di proprietà pubblica);
- circa 100.000 ettari di aree di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti.

Pertanto ne deriva che il 60% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente.

Per la definizione di equivalenza si rimanda al successivo paragrafo.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il presente Programma e ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un

documento equivalente nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., come specificato nella "Descrizione generale della misura".

Nella "Descrizione generale della misura" si afferma inoltre che i **Piani dei tagli** redatti ai sensi della citata L.R. 39/00 sono equivalenti ai piani di gestione redatti ai sensi della medesima L.R. Infatti, avendo la L.R. 39/00 come obiettivo fondante la gestione forestale sostenibile anche i Piani dei tagli sono conseguenzialmente conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Infatti, i Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della Toscana (LR 39/00) si differenziano dai Piani di gestione esclusivamente per essere relativi alle sole superfici oggetto di investimento invece che a tutta la superficie aziendale (compresa quella non interessata dagli interventi) e per la non considerazione degli aspetti diversi da quelli selvicolturali.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi ai criteri di gestione forestale sostenibile.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente: sottomisura attivata solo per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente: sottomisura attivata solo per sostenere gli interventi analoghi in transizione dei precedenti periodi di programmazione.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

NON PERTINENTE

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

NON PERTINENTE

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità o delle infestazioni parassitarie che in Toscana hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato.

Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dall'articolo 24 "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai fini degli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie si è stato definito l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante forestali che possono provocare una calamità.

In Toscana opera il Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale, istituito in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

Con comunicazione del 11/07/2014 (prot. AOOGR/173803/G.050.070, agli atti) il Settore Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana ha provveduto a comunicare l'elenco delle fitopatie ed infestazioni parassitarie che possono provocare calamità/danni al potenziale forestale, definito in base ai risultati tecnico scientifici ottenuti dalle attività di monitoraggio effettuate da questo Servizio fitosanitario nel precedente Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 con la collaborazione delle principali Istituzioni scientifiche. Tale elenco comprende:

- FITOPATIE ED INFESTAZIONI PARASSITARIE GIA' PRESENTI E CONTROLLATE ATTRAVERSO RETI DI MONITORAGGIO: NECESSITA' DI PREVENZIONE PER EVITARE ATTACCHI DIFFUSI E RICORRENTI ANCHE SE SOLO IN AREE CIRCOSCRITTE (Tabella 1 allegata alla comunicazione);

- FITOPATIE ED INFESTAZIONI PARASSITARIE DA QUARANTENA: NECESSITA' DI PREVENZIONE PER EVITARNE L'INTRODUZIONE (Tabella 2 allegata alla comunicazione).

L'elenco delle avversità da quarantena, (Tabella 2 allegata alla citata comunicazione), individua quelle avversità che non sono ancora presenti in Toscana ma per le quali le attività di prevenzione sono fondamentali per cercare di evitare la loro introduzione sul territorio regionale. Infatti, trattandosi di organismi estremamente pericolosi che, se introdotti, possono provocare danni a tutto il patrimonio regionale di una o più specie forestali, occorre svolgere un'attenta azione di vigilanza e monitoraggio e, nel caso di avvistamenti di focolai, intervenire prontamente e in modo radicale per cercare di eradicare il patogeno là dove riscontrato e prima che si diffonda ulteriormente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Vedi Figura 8.2.7.2.1: Classificazione del territorio regionale in base all'indice di rischio d'incendio.

Tale figura è redatta in base alla classificazione del territorio regionale in base all'indice di rischio, operata dal Piano Antincendi Boschivi della Regione Toscana (Periodo 201/2016) e s.m.i.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Elenco delle fitopatie o delle infestazioni parassitarie che in Toscana hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato.

Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dall'articolo 24 "Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai fini degli interventi per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da infestazioni parassitarie è stato definito l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante forestali che hanno provocato danni superiori al 20% delle superfici forestali.

Con comunicazione del 11/07/2014 (prot. AOOGR/173803/G.050.070, agli atti) il Settore Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana (facente parte del servizio fitosanitario nazionale) ha provveduto a comunicare tale l'elenco (TABELLA 3 - RIPRISTINO DI BOSCHI SOGGETTI A CONSOLIDATI E DIFFUSI ATTACCHI DI FITOPATIE ED INFESTAZIONI PARASSITARIE CHE HANNO CAUSATO DANNI SUPERIORI AL 20% DELLE SUPERFICI: ELENCO AVVERSITA' - allegata alla comunicazione);

Tale tabella, allegata nella Descrizione generale della misura (Tabella 8.2.7.2.5: Ripristino di boschi soggetti a consolidati e diffusi attacchi di avversità che hanno causato danni superiori al 20% delle superfici: elenco avversità), rappresenta la situazione dei danni da fitopatie al momento dell'elaborazione del presente Programma, al fine di dare una prima descrizione del fenomeno e individuare gli ambiti operativi delle misure di ripristino dei danni inseriti nella specifica sottomisura 8.4. "Sostegno per il ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici"

Gli eventuali aggiornamenti di tale elenco, nonché l'elenco delle altre calamità, verranno fatti propri dall'Autorità di gestione al momento del loro verificarsi e citati negli atti regionali di attuazione della sottomisura 8.4. senza necessità di modificare il presente Programma.

Per quanto riguarda calamità naturali diverse dalle fitopatie e altri eventi catastrofici o climatici, gli interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato sono ammissibili solo per quelle per le quali sia presente un parere tecnico fornito dalle autorità pubbliche competenti e accreditate presso la Regione che riconoscono ufficialmente l'evento e il danno conseguente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non sono previste ulteriori prescrizioni

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non ci sono osservazioni aggiuntive.